



# COMUNE DI TRECCHINA

(Provincia di Potenza)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

NR.	OGGETTO:
48	CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL CANONE MERCATALE – APPROVAZIONE TARIFFE - ANNO 2021.

(29 maggio 2021)

L'anno **duemila ventuno**, addì **ventinove** del mese di **maggio**, alle ore 12:20 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Assente
IANNOTTI Ludovico	Sindaco	X	--
MARCANTE Fabio	Vicesindaco	X	--
D'IMPERIO Giacomo	Assessore	X	--

Partecipa alla seduta il segretario comunale *dott.ssa Daniela TALLARICO*. ----

Assume la presidenza il Sindaco *rag. Ludovico IANNOTTI*, il quale, constatata la legalità della riunione, dichiara aperta la seduta ed invita a trattare l'argomento in oggetto indicato. ----

### LA GIUNTA COMUNALE

**Visto** l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 ed in particolare:

- il **comma 816** a mente del quale "... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi...";

- il **comma 837** a mente del quale "... A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ...";

- il **comma 838** a mente del quale "... Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147...";

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 29.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato istituito e approvato il *“Regolamento per l'applicazione del Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”*;

**Considerato** che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160 dispone che *“... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ...”*;

**Dato atto** che, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge 27 dicembre 2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

a) *l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;*

b) *la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;*

**Considerati**, inoltre, i distinti coordinati disposti di cui all'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 di cui:

- al **comma 826** e al **comma 827** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabili per perseguire le finalità di cui al comma 817;
- e altresì al **comma 841** e al **comma 842** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, e la tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;

**Ritenuto** necessario procedere per l'anno 2021 alla determinazione delle tariffe riportate nel prospetto di cui all'**Allegato A)** che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**Dato** inoltre atto che dall'applicazione delle tariffe, al netto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalla disciplina regolamentare di cui alla deliberazione, viene assicurato un gettito almeno pari a quello conseguito dai tributi/entrate/canoni che sono sostituiti dal presente canone;

**Visti:**

- l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 106, comma 3bis, del D.L. del 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha differito al 31 gennaio 2021 il termine di approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali per l'esercizio 2021/2023;
- il D.M. 13 gennaio 2021 (in G.U. 18 gennaio 2021 n. 13), che ha differito al 31 marzo 2021 il termine di approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali per l'esercizio 2021/2023;
- l'articolo 30, comma 4, del D.L. del 22 marzo 2021 n. 41 che ha differito al 30 aprile 2021 il termine di approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali per l'esercizio 2021/2023;
- il termine per l'approvazione del bilancio 2021 e conseguentemente delle tariffe è stato, da ultimo, prorogato al 31 maggio 2021;

**Richiamati** inoltre:

- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che "... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano Pag. 4 di 5 efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ...";
- la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it);

**Visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

**Visto** lo Statuto comunale;

**Ritenuto** di provvedere in conformità;

=====

**Preso atto** che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole

- Il responsabile del servizio interessato, (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000), per la **regolarità tecnica**;
- Il responsabile di ragioneria, (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000), per la **regolarità contabile**;

All'unanimità dei voti dei presenti, espressi nei modi indicati per legge anche ai fini della immediata eseguibilità,

## **DELIBERA**

Per tutto quanto descritto nella premessa, che si intende qui integralmente riportato, per farne parte integrante e sostanziale:

- 1) di **APPROVARE**, per l'anno **2021**, il prospetto delle tariffe, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di **GARANTIRE** inoltre la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci

=====

Con successiva, separata votazione in forma palese a risultato unanime favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), ritenuta l'urgenza di dare alla stessa immediato seguito.



<b>REGOLARITA' TECNICA</b>	<b>REGOLARITA' CONTABILE</b>
Si esprime il parere favorevole di regolarità <b>tecnica</b> , ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/00:	Si esprime il parere favorevole di regolarità <b>contabile</b> , ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/00:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
<i>f.to Paolo CRESCI</i>	<i>f.to Paolo CRESCI</i>
Lì, 29 maggio 2021	Lì, 29 maggio 2021

=====

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL Segretario Comunale**

*f.to dott.ssa Daniela Tallarico*

**IL Sindaco**

*f.to rag. Ludovico Iannotti*

Il sottoscritto Segretario Comunale;

-Visti gli atti di Ufficio;

**attesta**

-che la presente deliberazione:

  x   è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_/\_\_\_/202\_\_\_ come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

  x   contestualmente all'affissione all'Albo è stato trasmesso, ai capigruppo consiliari, l'elenco delle delibere adottate (art. 125 del D.Lgs. 267/00);

  x   la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **29/05/2021** perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134- comma 4° D.Lgs: 267/00);

\_\_\_\_\_ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (art.134- comma 3° D.Lgs. nr. 267/00):

Lì, \_\_\_\_\_ 202\_\_

**Il Segretario Comunale**

*f.to dott.ssa Daniela Tallarico*

**COPIA CONFORME**

È copia conforme all'originale depositato in atti d'ufficio.

Il Segretario Comunale  
*dott.ssa Daniela Tallarico*

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO 1

### Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione di occupazione Art. 1, comma 819, lett. a) - Legge 27 dicembre 2019, n. 160

#### **Occupazioni permanenti**

Descrizione	CLASSE I <sup>^</sup> Tariffa annua €/mq.	CLASSE II <sup>^</sup> Tariffa annua €/mq.	NOTE
Occupazione del suolo Comunale	21,07	10,54	
Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo	7,00	3,25	
Occupazione con tende, fisse e retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico	6,32	3,16	Riduz. Al 30%
Passi Carrabili	10,54	5,27	
Accessi carrabili a filo muniti di cartello segnaletico per divieto di sosta (superficie minima tassabile mq. 10,00)	5,27	2,63	
Passi carrabili costruiti dal Comune e di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti allo stesso legati da vincoli di parentela, affinità o qualsiasi altro rapporto	1,05	0,53	Riduz. Al 10%
Passi carrabili di accesso ad impianti di distribuzione carburanti	3,16	1,58	Riduz. Al 30%

#### **Occupazioni permanenti del sottosuolo**

Descrizione	CLASSE I <sup>^</sup> Tariffa annua €/km.	CLASSE II <sup>^</sup> Tariffa annua €/km.	NOTE
Occupazione con cavi, condutture, impianti in genere	309,87	0,00	
Occupazione con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi	30,99	0,00	

## Occupazioni temporanee

Descrizione	CLASSE I <sup>^</sup> Tariffa giornaliera - €/mq.	CLASSE II <sup>^</sup> Tariffa giornaliera - €/mq.	NOTE
Occupazione del suolo Comunale	1,24	0,62	
Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo	0,62	0,31	Riduzione al 50%
Occupazione con tende, fisse e retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico	0,37	0,19	Riduzione al 30%
Occupazioni del suolo comunale effettuate in occasione di <b>fiere e festeggiamenti</b> con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	1,55	0,77	Aumento del 25%
Occupazioni del suolo comunale realizzate da <b>venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli</b> che vendono direttamente il loro prodotto	0,62	0,31	Riduzione del 50%
Occupazione con installazione di <b>attrazioni di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante</b> : superfici calcolate in ragione del: - 50% fino a mq. 100,00 - 25% da mq. 100,00 a mq. 1.000,00; - 10% parte eccedente a mq. 1.000,00	0,25	0,12	Riduzione dell'80%
Occupazione del sottosuolo e soprassuolo stradale con <b>condutture, cavi</b> , impianti in genere ed altri manufatti destinati alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie	0,62	0,31	Riduz. Al 50%
Occupazioni con <b>autovetture</b> di uso privato su aree a ciò destinate dal comune	1,24	0,62	
Occupazioni realizzate nell'esercizio <b>dell'attività edilizia</b>	0,62	0,31	Riduzione del 50%
Occupazioni realizzate in occasione di <b>manifestazioni politiche, culturali o sportive</b>	0,25	0,12	Riduzione dell'80%



## Occupazioni temporanee

Riferite alla fascia oraria dalle ore 07:00 alle ore 14:00

Descrizione	CLASSE I <sup>^</sup> Tariffa giornaliera - €/mq.	CLASSE II <sup>^</sup> Tariffa giornaliera - €/mq.	NOTE
Occupazione del suolo Comunale	0,62	0,31	
Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo	0,31	0,15	Riduzione al 50%
Occupazione con tende, fisse e retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico	0,19	0,09	Riduzione al 30%
Occupazioni del suolo comunale effettuate in occasione di <b>fiere e festeggiamenti</b> con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	0,77	0,39	Aumento del 25%
Occupazioni del suolo comunale realizzate da <b>venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli</b> che vendono direttamente il loro prodotto	0,31	0,15	Riduzione del 50%
Occupazione con installazione di <b>attrazioni di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante</b> : superfici calcolate in ragione del: - 50% fino a mq. 100,00 - 25% da mq. 100,00 a mq. 1.000,00; - 10% parte eccedente a mq. 1.000,00	0,12	0,06	Riduzione dell'80%
Occupazione del sottosuolo e soprasuolo stradale con <b>condutture, cavi</b> , impianti in genere ed altri manufatti destinati alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie	0,31	0,15	Riduz. Al 50%
Occupazioni con <b>autovetture</b> di uso privato su aree a ciò destinate dal comune	0,62	0,31	
Occupazioni realizzate nell'esercizio <b>dell'attività edilizia</b>	0,31	0,15	Riduzione del 50%
Occupazioni realizzate in occasione di <b>manifestazioni politiche, culturali o sportive</b>	0,12	0,06	Riduzione dell'80%



## Occupazioni temporanee

Riferite alla fascia oraria dalle ore 14:00 alle ore 07:00

Descrizione	CLASSE I <sup>^</sup> Tariffa giornaliera - €/mq.	CLASSE II <sup>^</sup> Tariffa giornaliera - €/mq.	NOTE
Occupazione del suolo Comunale	0,62	0,31	
Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo	0,31	0,15	Riduzione al 50%
Occupazione con tende, fisse e retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico	0,19	0,09	Riduzione al 30%
Occupazioni del suolo comunale effettuate in occasione di <b>fiere e festeggiamenti</b> con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	0,77	0,39	Aumento del 25%
Occupazioni del suolo comunale realizzate da <b>venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli</b> che vendono direttamente il loro prodotto	0,31	0,15	Riduzione del 50%
Occupazione con installazione di <b>attrazioni di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante</b> : superfici calcolate in ragione del: - 50% fino a mq. 100,00 - 25% da mq. 100,00 a mq. 1.000,00; - 10% parte eccedente a mq. 1.000,00	0,12	0,06	Riduzione dell'80%
Occupazione del sottosuolo e soprassuolo stradale con <b>condutture, cavi</b> , impianti in genere ed altri manufatti destinati alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie	0,31	0,15	Riduz. Al 50%
Occupazioni con <b>autovetture</b> di uso privato su aree a ciò destinate dal comune	0,62	0,31	
Occupazioni realizzate nell'esercizio <b>dell'attività edilizia</b>	0,31	0,15	Riduzione del 50%
Occupazioni realizzate in occasione di <b>manifestazioni politiche, culturali o sportive</b>	0,12	0,06	Riduzione dell'80%



## Occupazioni temporanee del sottosuolo

Descrizione	CLASSE I <sup>^</sup> Tariffa giornaliera - €/km.	CLASSE II <sup>^</sup> Tariffa giornaliera - €/km.	NOTE
Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo per durata non superiore a <b>33 giorni</b> :			
<b>A:</b> fino a Km. 1,00	6,20	0,00	
<b>B:</b> superiore a Km. 1,00	9,30	0,00	
Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo per durata fino a <b>90 giorni</b> :			
<b>A:</b> fino a Km. 1,00	8,06	0,00	
<b>B:</b> superiore a Km. 1,00	12,09	0,00	
Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo per durata superiore a <b>90</b> e fino a <b>180 giorni</b> :			
<b>A:</b> fino a Km. 1,00	9,30	0,00	
<b>B:</b> superiore a Km. 1,00	13,63	0,00	
Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo per durata superiore a <b>180 giorni</b> :			
<b>A:</b> fino a Km. 1,00	12,39	0,00	
<b>B:</b> superiore a Km. 1,00	18,59	0,00	



### **Riduzioni per le occupazioni temporanee:**

- Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura del 50%;
- Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, la tassa viene riscossa, mediante convenzione, con tariffa ridotta del 50%;



## **Occupazioni dei distributori di carburante**

<b>Descrizione</b>	<b>CLASSE I<sup>^</sup></b> Tariffa annua- €.	<b>CLASSE II<sup>^</sup></b> Tariffa annua- €.	<b>NOTE</b>
Occupazioni per un solo serbatoio della capacità non superiore a <b>lt. 3.000,00</b>			
<b>A:</b> centro abitato	55,78	0,00	
<b>B:</b> zona limitrofa	46,48	0,00	
<b>C:</b> sobborghi e zone periferiche	27,89	0,00	
<b>D:</b> frazioni	9,30	0,00	
Se il serbatoio è di maggiori capacità, la tariffa va <b>umentata di 1/5</b> ogni mille litri o frazione di mille litri			



**Canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria**  
**Art. 1, comma 819, lett. b) - Legge 27 dicembre 2019, n. 160**

**Esposizioni pubblicitarie annuali**

(regolamento approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 73 del 30/12/1994)

Descrizione	CLASSE I <sup>^</sup> Tariffa annua- €/mq	NOTE
Pubblicità ordinaria	11,36	
Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa		
<b>A:</b> per veicoli con portata superiore a 3.000 kg.	74,37	
<b>B:</b> per veicoli con portata inferiore a 3.000 kg.	49,58	
<b>C:</b> per veicoli con portate non comprese nelle precedenti categorie A e B	24,79	
Pubblicità effettuata con insegne, pannelli luminosi e simili	33,05	
Pubblicità effettuata attraverso diapositive e proiezioni	2,07	
Pubblicità effettuata con aeromobili	49,58	
	<b>CLASSE I<sup>^</sup></b> €/persona/giorno	
Pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini o altro materiale pubblicitario	2,07	
	<b>CLASSE I<sup>^</sup></b> €/giorno	
Pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori e simili	6,20	



**Canone patrimoniale "MERCATI"**  
Art. 1, comma 837 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160

**Occupazione per giornata "mercatale"**

Riferite alla fascia oraria dalle ore 07:00 alle ore 14:00

<b>Descrizione</b>	<b>CLASSE I<sup>^</sup></b> Tariffa giornaliera - €/mq.	<b>CLASSE II<sup>^</sup></b> Tariffa giornaliera - €/mq.	NOTE
Occupazioni del suolo comunale realizzate da <b>venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli</b> che vendono direttamente il loro prodotto	0,31	0,15	Riduzione del 50%



## Canone Servizio Pubbliche Affissioni

### Affissioni

#### Costo a singolo foglio

#### Per ogni foglio di cm 70x100

Per i primi 10 giorni	€ 1,03 (*)
Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	€ 0,31

#### **NOTE:**

1. Per le commissioni inferiori a 50 fogli, il diritto è maggiorato del 50%;
2. Per i manifesti di dimensioni maggiori a 70 x 100, il diritto è maggiorato del 50% fino a 12 fogli e del 100% se supera i 12 fogli;

#### **DIRITTO PER LE AFFISSIONI D'URGENZA**

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di contenuto commerciale ovvero per le ore notturne dalle ore 20:00 alle ore 7:00 o nei giorni festivi, è dovuta la **maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di €25,82 per ciascuna commissione.**

#### Costo delle affissioni di maggiori dimensioni:

#### Per AFFISSIONI commerciali cm 100x140

Per i primi 10 giorni	€ 3,09
Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	€ 0,93

#### Per AFFISSIONI commerciali cm 150x200

Per i primi 10 giorni	€ 6,18
Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	€ 1,86

#### Per AFFISSIONI commerciali cm 300x200

Per i primi 10 giorni	€ 13,91
Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	€ 4,19

#### Per AFFISSIONI commerciali cm 600x300

Per i primi 10 giorni	€ 49,44
Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	€ 14,88

#### Per AFFISSIONI funebri cm 50x70

Per i primi 10 giorni	€ 0,26
Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	€ 0,08

#### **(\*) RIDUZIONI (art. 53 reg.)**

1. Il canone per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotto del 50%:
  - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
  - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - e) per gli annunci mortuari.
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d) beneficiano della riduzione anche se riportano l'indicazione dello sponsor.